

4) All'articolo 59 è aggiunto il seguente comma:

«In deroga al primo comma, per la campagna 2004/2005 la data di cui a tale comma è posticipata al 15 settembre della campagna successiva.».

5) All'articolo 61, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia, per la campagna 2004/2005 la data di cui al primo comma è posticipata al 15 settembre della campagna successiva.».

6) All'articolo 63 bis, paragrafo 2, primo comma, l'ultima frase è sostituita dal testo seguente:

«Per le campagne 2004/2005 e 2005/2006 tale percentuale è fissata al 25 %.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° agosto 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2005.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE